

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI

(Adottate con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 8 settembre 2014)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento del Parco, la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali nel territorio di competenza del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è consentita, per l'anno 2014, a partire dal 1° ottobre, nel rispetto della normativa vigente. La bruciatura è consentita a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una precesa o fascia protettiva per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri. La precesa o fascia di protezione deve essere realizzata esclusivamente su suolo agricolo dopo la mietitura e deve essere tenuta sgombra da ogni residuo di vegetazione mediante periodiche lavorazioni del terreno.
2. Coloro che invieranno la comunicazione per procedere alla bruciatura dei residui colturali non potranno aderire alla Convenzione per la corretta gestione ambientale del territorio del Parco per l'annata agraria 2013-2014, per l'intervento di interrimento delle stoppie.
3. L'accensione delle stoppie e dei residui colturali deve essere comunicata all'Ente Parco con un preavviso di almeno 7 giorni, indicando la data di accensione, l'orario di accensione e di spegnimento, la località, il foglio di mappa e la particella catastale. Le operazioni devono essere eseguite in presenza del conduttore del fondo dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme ed assistite fino al totale spegnimento della combustione. La bruciatura delle stoppie deve avvenire nelle prime ore del mattino o nelle ore crepuscolari, in assenza di venti sostenuti ed in modo che il fumo non invada strade di uso pubblico, creando pericolo per i veicoli in transito. Le ulteriori comunicazioni al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente - saranno a carico dell'Ente.
4. La violazione e l'inosservanza delle presenti norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La violazione e l'inosservanza delle presenti norme che determinino incendi boschivi, sono suscettibili di applicazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dai provvedimenti regionali in materia misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE ed alle disposizioni regionali di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo in quanto compatibili.



7. Al CTA-CFS del Parco è demandato il compito di far rispettare il presente regolamento, accertando ogni sua eventuale trasgressione e di irrogare l'eventuale sanzione amministrativa.
8. Le presenti disposizioni sono immediatamente esecutive e sono pubblicate sull'albo dell'Ente e nel suo sito internet, sono trasmesse alle Associazioni di categoria Coldiretti, C.I.A., Confagricoltura Associazione Allevatori e A.L.P.A., ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto, ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Bari e di BAT ed al Presidente della Regione Puglia per la loro divulgazione con appositi manifesti ed affissione ai rispettivi Albi Pretori,.

Gravina in Puglia, 08 settembre 2014

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

